



DETERMINAZIONE N. 10 / 2011 Del 31/01/2011

RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO TRANSITORIO AI SENSI DELLA DGR 514/2009, PUNTO 6.3.3 ALLEGATO 1 A “ASP MAGIERA ANSALONI.” CON SEDE A RIO SALICETO E “COGESE” CON SEDE A CARPI (MO) PER IL SERVIZIO DI CASA RESIDENZA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI “BACCARINI” - CON SEDE A CAMPAGNOLA EMILIA (RE).

IL DIRIGENTE SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO

Vista la normativa regionale dell'Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:

- l'art. 38 della l.r. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007;
- l'art. 23 della l.r. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2110/2009

Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n 1102. Del 10/02/2010 avente ad oggetto l'approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell'accREDITAMENTO transitorio;

Vista la convenzione sottoscritta in data 22/12/2008 tra i Comuni del Distretto di Correggio e l'Unione dei Comuni “Pianura Reggiana” ed in particolare l'art. 2 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell'allegato 1), individua l'Unione dei Comuni “Pianura Reggiana” quale soggetto istituzionale competente al rilascio dell'accREDITAMENTO: “Funzioni relative all'accREDITAMENTO e all'autorizzazione al funzionamento di cui agli artt. 35 e 38 della L.R. 2/2003”;

Visto il Provvedimento del Presidente dell'Unione dei Comuni in data 14/12/2009 prot. 6902, che attribuisce al Dirigente del Servizio Sociale Integrato la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in materia di accREDITAMENTO sociale e socio-sanitario;

Considerato che con Accordo di Programma del 31/03/2010 sono state adottate, in sede di programmazione valevole per l'ambito distrettuale, le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo a: Centro Residenziale Anziani non autosufficienti “D. Baccarini” con sede a Campagnola Emilia (RE) per n. posti 43 di cui 1 per ricoveri di sollievo

Vista la domanda presentata da Asp “Magiera Ansaloni” di Rio Saliceto congiuntamente a CO.GE.SE. con sede a Carpi (MO) per l'accREDITAMENTO transitorio del servizio di Casa Residenza per Anziani non autosufficienti che si svolge presso la struttura “D. Baccarini” Via Grande n. 2 Campagnola Emilia (RE) il 30/09/10, prot. 6482;

VISTA la lettera del Resp. del procedimento del 23/12/2010 prot. 8777 di sospensione dei termini e invito ai soggetti sopracitati di integrare la documentazione presentata entro i 30 giorni successivi;

VISTA la documentazione integrativa presentata in data 21/01/2011 prot. 486;




Dato atto che, in base all'istruttoria condotta dall'Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, il servizio oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l'accreditamento transitorio di cui ai punti 6.1. e 6.2 dell'allegato 1 del DGR 514/2009.

In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:

- l'indicazione della forma del rapporto già in essere di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009: convenzione con AUSL Reggio Emilia per l'erogazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario per n.39 posti di Casa residenza per anziani, valevole dal 1.1.2010 al 31.12.2010, ratificata dal Consiglio d'amministrazione dell'asp con delibera n. 14 del 23/06/2010;
- il possesso dell'autorizzazione al funzionamento del servizio in corso di validità, come previsto dall'Allegato 1 alla DGR 514/2009: Autorizzazione n. 3727/07.12 del 1 Aprile 2006 per n. 48 posti di Casa Protetta;
- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio, redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato A, punto 1.3, della DGR 514/2009;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime dell'accreditamento transitorio, con particolare riferimento alla documentazione attestante il livello di qualificazione del personale, il programma di riqualificazione e il raggiungimento delle percentuali di operatori in possesso della qualifica di OSS – Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- la dichiarazione di accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base delle tariffe di cui alla DGR 2110/09 ed a tal fine la documentazione dettagliata attestante le condizioni che motivano la riduzione o l'aumento del costo di riferimento, con particolare riguardo al costo del lavoro e ai contratti applicati;

DETERMINA

- di concedere, in favore di Asp "Magiera Ansaloni" di Rio Saliceto congiuntamente a CO.GE.SE. con sede a Carpi (MO) l'accreditamento transitorio del servizio di Centro Residenziale per Anziani Non autosufficienti che si svolge presso la struttura "D. Baccarini", Via Grande n. 2, Campagnola Emilia (RE);
- di specificare che l'accreditamento transitorio è rilasciato per n. 43 posti di Centro Residenziale Anziani di cui n. 1 per ricoveri di sollievo a favore del Distretto di Correggio (RE);
- di precisare che l'accreditamento transitorio decorrerà dal 1/2 /2011 e terminerà il 31/12/2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà presentare, a pena di decadenza, la domanda dell'accreditamento definitivo del servizio;
- di stabilire che il programma di riqualificazione può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, a condizione che la percentuale di Oss complessiva non diventi inferiore a quanto stabilito al paragrafo 6.2. lettera g) di cui all'allegato 1 della Delib. GR 514/09;



Unione Comuni Pianura Reggiana

- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento della responsabilità unitaria nei tempi massimi previsti, e comunque entro e non oltre la data del 31/12/2013,
- di stabilire che gli effetti giuridici ed economici del presente provvedimento di accreditamento decorrono a far tempo dalla stipulazione, tra le Amministrazioni committenti e i soggetti gestori sopra individuati, di apposito contratto di servizio ai sensi della DGR 514/2009, che in particolare determina, per il periodo coincidente con il regime di accreditamento transitorio, la regolamentazione complessiva degli interventi, e contiene il programma di adeguamento e le sue modalità di attuazione, la decorrenza del nuovo sistema di remunerazione e la sua specifica applicazione al servizio;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell'accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l'erogazione delle prestazioni e l'accettazione, da parte dei soggetti gestori, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;
- di stabilire che i soggetti gestori del servizio accreditato sono tenuti a presentare, ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l'apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall'Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l'Organismo tecnico e l'Ufficio di piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l'accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
 - a) casi di sospensione:
 - 1) Venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell'accreditamento;
 - 2) Mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;
 - b) casi di revoca definitiva:
 - 1) Gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti col contratto di servizio;
 - 2) Qualora siano decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione non preceduto da diffida, senza che siano state eliminate le cause che hanno dato luogo alla sospensione;
 - 3) Qualora siano decorsi mesi tre dal provvedimento di sospensione, nei casi in cui il provvedimento sia preceduto da diffida, senza che siano state eliminate le cause che hanno dato luogo alla sospensione.
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.pianurareggiana.it e di aggiornare l'elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE
INTEGRATO
(Luciano Parmiggiani)